



SENTENZA N. 228/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul **ricorso** iscritto al **n. 66812/PG** del registro di Segreteria, promosso dalla sig.ra **(omissis)** rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Coppola (avv.robertocoppola@legalmail.it), presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale. Isola G1, scala D, III piano interno 21, CONTRO il M.E.F. AVVERSO la determinazione n. 22886 dell'11/3/2014 con il quale il M.E.F. – D.T.E.F. di Avellino ha rigettato, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli in data 20/1/2014, la sua domanda di trattamento pensionistico di reversibilità presentata in data 7/10/2013, quale orfana maggiorenne inabile di **(omissis)** (ex soldato deceduto il 12/11/2007) e di **(omissis)** (deceduta il 26/5/2013, già titolare di trattamento pensionistico di reversibilità quale vedova di **(omissis)**, per non riscontrata inabilità a qualsiasi proficuo lavoro;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Assenti le parti alla pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso la signora (OMISSIS) ha descritto in dettaglio il complesso patologico del quale soffre, rappresentando la decisiva incidenza dello stesso sulla sua abilità

lavorativa che ne risulta, secondo la prospettazione illustrata in gravame, irrimediabilmente compromessa.

In data 3/2/2015, il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino si è costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza della pretesa e facendo presente, al riguardo, che la determinazione amministrativa impugnata è conseguita alla corretta applicazione del parere reso dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli in data 20/1/20014, con conseguente domanda di rigetto del gravame e, in subordine, di applicazione della prescrizione quinquennale.

In data 17/6/2019 la ricorrente ha presentato note illustrative, depositando documentazione sanitaria a supporto della sua domanda e dichiarandosi disponibile ad essere sottoposta ad ulteriori accertamenti sanitari da parte di un consulente

Con ordinanza n. 34/2020, pubblicata il 6/4/2020, stante la natura eminentemente tecnica della questione trattata, si è stabilito di acquisire, secondo le modalità e nei termini indicati nel medesimo provvedimento istruttorio, il motivato parere dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in ordine al seguente quesito: SE LA RICORRENTE SIA DA RICONOSCERE INABILE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO.

Con note di udienza pervenute il 7/11/2022 la difesa della signora (OMISSIS) ha insistito nelle conclusioni rassegnate in gravame, rappresentando un rilevante aggravamento, intervenuto in corso di causa, delle patologie già sofferte ed allegando a riprova varia documentazione sanitaria.

Con ordinanza a verbale del 1/12/2022 veniva disposto rinvio della discussione del giudizio all'udienza del 5/5/2023, non essendo a quella data pervenuto il richiesto parere, per consentire il completamento dell'attività peritale in corso e l'acquisizione della relazione consulenziale conclusiva, con la quale veniva richiesto al C.T.U. di specificare, altresì, SE L'INABILITÀ AL LAVORO DELLA RICORRENTE SUSSISTEVA (O

MENO) ALLA DATA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA E DELLA CONSEGUENTE VISITA COLLEGIALE, OVVERO SIA (O MENO) SUCCESSIVAMENTE INTERVENUTA.

Con nota del 21/12/2022 l'UML segnalava che a quella data, non era pervenuta la documentazione relativa al ricorso in oggetto, con preghiera, pertanto, di volerla inviare, il che avveniva via pec a cura della Segreteria della Sezione, nonché di parte ricorrente, il giorno successivo.

In data 2/5/2023 la Difesa della Sig.ra (OMISSIS) ha trasmesso istanza di rinvio della trattazione della causa, non risultandole a tale data convocazione a visita finalizzata alla redazione dell'elaborato peritale. In accoglimento della predetta istanza, la discussione del giudizio n. 67802/PG è stata rinviata all'udienza del 20/9/2023, in vista della quale, peraltro, in data 19/5/2023 il Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE - Ufficio 3 – Ufficio medico-legale ha trasmesso nota prot. n. 12295 con la quale ha segnalato di poter rilasciare il richiesto parere soltanto entro il primo trimestre 2024, a causa della considerevole mole di lavoro derivata da varie circostanze legate alla recente emergenza pandemica, aggravata dalla diminuzione delle unità di personale impiegate presso il predetto Ufficio.

Il 14/9/2023 la Difesa della ricorrente ha trasmesso ulteriore istanza di rinvio della trattazione della causa, essendo stata la documentazione relativa al ricorso, trasmessa al C.T.U. soltanto il 21/12/2022 e non essendo stata, al 20/9/2023, la sig.ra (OMISSIS) ancora convocata a visita. Con ordinanza a verbale del 20/9/2023 la trattazione della causa è stata, quindi, rinviata all'odierna udienza, per consentire all'UML di svolgere le operazioni peritali e di redigere la relazione consulenziale finale nei tempi prospettati dallo stesso Ufficio.

Il 29/12/2023 è pervenuto telematicamente alla Sezione il richiesto parere UML, nel

quale si conclude con valutazione di insussistenza per la ricorrente, per le infermità da cui risultava affetta con riferimento alla data della domanda amministrativa del 7/10/2013 o della visita collegiale presso la CMV di Napoli del 20/1/2014, del requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro con precisazione che *"l'esame della documentazione sanitaria successiva al 2014 fa intendere come NON sussistenti, anche allo stato attuale, i requisiti medico legali cui la normativa ricollega la concessione del beneficio ex art 45 del DPR 915/78"*.

Con note di udienza trasmesse il 12/4/2024 la Difesa della ricorrente ha chiesto rinvio della trattazione della causa, segnalando che la bozza di elaborato peritale del c.t.u. non sarebbe ad oggi pervenuta e che la ricorrente "non è mai stata convocata a visita"; con ulteriore nota pervenuta in data odierna, la medesima parte attrice, sostanzialmente rinunciando alla predetta istanza di rinvio, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per il rinnovo delle operazioni peritali, rappresentando che l'accertamento tecnico effettuato dall'U.M.L. non sarebbe condivisibile *"in quanto certamente la ricorrente era inabile già al momento della presentazione dell'istanza, stante la gravità delle patologie"*.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione, con pubblicazione del dispositivo in data odierna.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso, avente ad oggetto la pretesa della signora (OMISSIS) del riconoscimento del diritto a percepire trattamento pensionistico di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro di (omissis) (ex soldato deceduto il 12/11/2007) e di (omissis) (deceduta il 26/5/2013, già titolare di trattamento pensionistico di reversibilità quale vedova di (omissis)).

Il gravame è infondato nel merito e non può essere accolto, per quanto di seguito si considera.

Gli artt. 44, 45 e 51 del D.P.R. n. 915/1978 stabiliscono che abbiano diritto a trattamento privilegiato di guerra, i figli maggiorenni del militare o del civile morto per causa di guerra ovvero del pensionato di guerra che siano privi dell'altro genitore, che non siano titolari di redditi al di sopra della soglia prevista dal legislatore e che siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'art. 6 della Legge n. 656/1986 prevede, altresì, che l'inabilità debba essere necessariamente ed effettivamente accertata dai competenti organi sanitari ed abroga le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età.

Delineato il quadro normativo, si osserva che nel caso di specie non risulta accertata la sussistenza dell'inabilità assoluta a proficuo lavoro di (OMISSIS) alla data della domanda amministrativa del 7/10/2013 o della visita collegiale presso la CMV di Napoli del 20/1/2014 o, comunque, in epoca successiva, per quanto osservato dall'UML presso il Ministero della Salute, cui il giudicante ritiene di conformarsi, in ragione di quanto di seguito si considera.

Il c.t.u. incaricato con l'ordinanza n. 34/2020 di offrire la propria valutazione tecnica riguardo la questione oggetto di causa, ha effettuato l'accurata analisi dell'ampia documentazione sanitaria in atti, svolgendo poi in data 24/11/2023 apposite operazioni peritali cui ha partecipato tra l'altro, in collegamento da remoto, la stessa ricorrente. All'esito di ciò, l'U.M.L. ha espresso il seguente giudizio diagnostico:

"ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MAGGIOR ESPRESSIONE A LIVELLO DEL RACHIDE CON PROTRUSIONI DISCALI MULTIPLE. INIZIALI NOTE DI COXARTROSI E GONARTROSI BILATERALI. FIBROMIALGIA IN TRATTAMENTO SPECIFICO. SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA CRONICA IN TRATTAMENTO CONTINUATIVO FARMACOLOGICO. IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE EFFICACEMENTE

PROTESIZZATA. INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA. IPERTENSIONE ARTERIOSA CON INZIALE IMPEGNO D'ORGANO".

Richiamate le disposizioni dell'art. 45 D.P.R. n. 915/1978 dianzi citato, l'U.M.L. ha opportunamente e correttamente ricordato che *"La giurisprudenza di merito ha precisato che <l'art. 45 prevede che l'orfano maggiorenne di avente diritto a pensione di guerra abbia diritto alla pensione di reversibilità qualora sia inabile a 'qualsiasi' proficuo lavoro, diversamente dall'analogo art. 82 D.P.R. 1092/1973, dettato per gli orfani maggiorenni di aventi diritto a pensione civile o militare, la cui pensione di reversibilità è condizionata alla semplice 'inabilità a proficuo lavoro'. In altri termini, la disciplina pensionistica di guerra presuppone non una semplice difficoltà di svolgere un'attività lavorativa proficua, ma 'una inabilità che renda l'interessato non in grado di svolgere nemmeno un lavoro sedentario o non comunque impegnativo, e quindi un'infermità di grado assai elevato e tale da incidere anche sulle ordinarie occupazioni di vita'> (Sentenza n. 583/2013 – Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello). Il dettato normativo relativo alla reversibilità della pensione di guerra risulta essere quindi più restrittivo rispetto a quello sulla pensione civile o militare".* Ciò premesso in punto di considerazioni medico-legali, l'U.M.L. ha svolto le seguenti osservazioni.

"Dall'esame della copiosa documentazione sanitaria allegata al fascicolo, risulta che la Sig.ra (omissis) sia affetta dal complesso morbosissimo descritto in diagnosi, nell'ambito del quale, ai fini della valutazione cui è chiamato questo UML, risultano preminenti le patologie insistenti sull'apparato osteoarticolare e psichico.

La ricorrente, concordemente alla documentazione esaminata, risulta essere affetta da una spondilouncoartrosi cervico-dorso-lombare con multiple protrusioni la cui incidenza funzionale è desumibile esclusivamente dalla lettura dell'obiettività

trascritta nel verbale di visita collegiale presso la CMV di Napoli ove è riportato <... limitazione antalgica ai gradi estremi di flessione del rachide; scrosci articolari alle ginocchia con limitazioni antalgiche alla flessione nei gradi estremi; deambulazione e passaggi posturali autonomi ...>. Tale rilievo si può ritenere congruo con quanto emerge dalla molteplicità degli accertamenti strumentali cui la Sig.ra (omissis) si è sottoposta negli anni e che, di fatto, documentano una situazione degenerativa del rachide e delle altre grandi articolazioni indagate (spalle, ginocchia e anche), sostanzialmente fisiologica per età e oggettivamente non invalidante.

Presenta inoltre la stessa una sindrome fibromialgica e una sindrome depressiva cronica, verosimilmente intimamente correlate, per le quali da epoca imprecisata si sottopone a periodici controlli specialistici con correlati adeguamenti terapeutici. Tuttavia, anche per tali patologie manca completamente una descrizione dello status della periziata: la quasi totalità dei certificati allegati riportano "laconicamente" la diagnosi e le relative prescrizioni farmacologiche. Nel corso della visita collegiale presso la CMV di Napoli la Sig.ra (omissis) era descritta come <... lucida, orientata nei parametri spazio temporali ... tono dell'umore deflesso ...>; durante le operazioni peritali del 24/11/2023, cui la ricorrente ha partecipato unitamente al Consulente nominato, è apparsa francamente depressa e lamentosa, con eloquio povero e infarcito di inflessioni dialettali non sempre comprensibili, consono alla scolarità (3^a media), incentrato sulle numerose problematiche di salute e soprattutto sulla <rilevante> sintomatologia dolorosa che le impedirebbe di fare qualunque cosa. Un siffatto atteggiamento nei confronti di patologie che, come già detto, possono essere ritenute ampiamente fisiologiche per età e per condizioni di vita, evidenzia una scarsa resilienza della persona verosimilmente concorde alla bassa scolarità e ai vissuti, ma non tale da inficiarne significativamente la validità in quanto, specialmente il quadro

depressivo, mai caratterizzato dalla presenza di dispercezioni o turbe ideative.

Le restanti patologie, annoverate nel giudizio diagnostico del presente parere, hanno scarsa o nulla incidenza (stante il loro minimo grado di disfunzionalità) sull'eventuale sussistenza dei requisiti medico legali necessari al riconoscimento del beneficio per cui è causa.

Il giudizio formulato dalla Commissione di Verifica nella seduta del 20/01/2014 è pertanto assolutamente consonante alla documentazione presentata dalla Sig.ra (omissis) e all'obiettività trascritta, sia con riferimento all'epoca della domanda amministrativa sia in epoca più recente. Infatti, come per gli altri certificati, anche la documentazione datata successivamente al 2014 consta esclusivamente di accertamenti strumentali (TC, Rx, ecocolordoppler ecc.) e/o visite di controllo recanti solo prescrizioni farmacologiche".

Conseguentemente, l'U.M.L. ha valutato che *"la Sig.ra, né all'epoca della domanda amministrativa del 07/10/2013 né in epoca successiva, per le patologie dalle quali risultava affetta, sia da ritenere inabile a qualsiasi proficuo lavoro".*

Le conclusioni del c.t.u. devono ad avviso del giudicante essere integralmente condivise, poiché fondate sull'attento esame degli atti di causa, congruamente ed ampiamente motivate e non contraddette da alcuna produzione probatoria contraria di rilievo da parte della ricorrente.

Per quanto sin qui osservato, il ricorso si rivela sfornito di giuridico fondamento e deve, pertanto, essere respinto.

La complessità della natura della causa, che ha richiesto approfondimenti istruttori, fa ritenere sussistenti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe e COMPENSA le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18.04.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)